

**REQUISITO DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO
OPERATIVO (CRR3)**

(bozza)

luglio 2024

INDICE

<i>PREMESSA</i>	<i>3</i>
<i>1. PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE SUL RISCHIO OPERATIVO</i>	<i>5</i>
<i>2. LA SOLUZIONE PUMA PER IL RISCHIO OPERATIVO</i>	<i>11</i>
<i>3. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT</i>	<i>12</i>
<i>3.1 TABELLA DI CORREDO TCOR050</i>	<i>12</i>
<i>3.2 LE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO ‘ILDC’, ‘DC’, ‘SC’ e ‘FC’</i>	<i>13</i>
<i>3.3 LA COMPONENTE DELL’ ASSET COMPONENT (AC)</i>	<i>13</i>
<i>APPENDICE</i>	<i>15</i>
<i>CODIFICHE TEMPLATE C 16.01</i>	<i>15</i>

PREMESSA

In data 19 giugno 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1623 del Consiglio dell'Unione Europea che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. "CRR"), per quanto riguarda i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor.

Il regolamento, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025, prevede, tra l'altro, importanti novità in tema di requisiti prudenziali per il rischio operativo al fine di affrontare le carenze emerse a seguito della crisi finanziaria del 2008-2009 relative sia alla mancanza di sensibilità al rischio dei metodi standardizzati, sia alla mancanza di comparabilità dei metodi avanzati di misurazione (AMA).

Nel mese di febbraio 2024 l'EBA ha pubblicato il Consultation Paper¹ relativo a "Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 on supervisory reporting under Article 430 (7) of Regulation (EU) No 575/2013 concerning operational risk" che ha dato avvio alla consultazione sui requisiti di segnalazione del rischio operativo prevedendo le seguenti modifiche:

- sostituzione del template C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR) con i seguenti quattro nuovi template:
 - C 16.01 - OPERATIONAL RISK – Own Funds Requirements (OPR OFR);

¹ [consultation paper on draft its on supervisory reporting for operational risk.pdf \(europa.eu\)](https://www.europa.eu/consultation-paper-on-draft-its-on-supervisory-reporting-for-operational-risk.pdf)

- C 16.02 - OPERATIONAL RISK - Business Indicator Component (OPR BIC);
- C 16.03 - OPERATIONAL RISK BREAKDOWN (OPR BD) - Losses, expenses, provisions and other financial impacts resulting from operational risk events;
- C 16.04 - OPERATIONAL RISK - Information at subsidiary level related with Article 314(2a).
- esclusione all'interno delle righe dei totali del template C 17.01 - OPERATIONAL RISK - Losses and recoveries by business lines and loss event types in the last year (OPR DETAILS 1) dei recuperi legati ad altri meccanismi di trasferimento del rischio diversi dall'assicurazione.

Nessuna modifica è stata prevista per il template C 17.02 - OPERATIONAL RISK - Detailed information on the largest loss events in the last year (OPR DETAILS 2).

In data 9 luglio 2024 è stato pubblicato il *Final Report*² relativo a “Amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 on supervisory reporting referred to in Article 430 (7) of Regulation (EU) No 575/2013 concerning output floor, credit risk, market risk, operational risk, crypto assets and leverage ratio”, il quale ha previsto l'applicazione di un approccio sequenziale in due fasi per la finalizzazione degli ITS sul rischio operativo.

Rispetto al testo in consultazione infatti, per quanto riguarda i nuovi template, il Final Report presenta solo il template C 16.01³ (modificato

² [final_report_on_amendments_to_the_its_on_supervisory_reporting-crr3_crd6.pdf\(europa.eu\)](#)

³ Vedi appendice per schema segnaletico e corrispondenti codifiche.

rispetto alla versione presente in consultazione) mentre la pubblicazione degli altri tre nuovi template⁴ è stata rinviata ad un momento successivo.

Gli schemi segnaletici saranno applicabili a partire dalla data contabile del 31 marzo 2025 ma è previsto che l'invio possa avvenire entro la fine di giugno 2025 anziché entro il 12 maggio.

1. PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE SUL RISCHIO OPERATIVO

Con la CRR3 viene prevista l'eliminazione e la sostituzione di tutti i metodi esistenti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo (Basic Indicator Approach (BIA), Standardised/Alternative Standardised Approach (TSA/ASA) e Advanced Measurement Approaches (AMA)) con un unico metodo standardizzato definito come la "componente dell'indicatore di attività" (Business Indicator Component – BIC).

Ai fini del calcolo del BIC viene applicata la seguente formula contenuta nell'articolo 313:

$$BIC = \begin{cases} 0,12 \cdot BI, & \text{se } BI \leq 1 \\ 0,12 + 0,15 \cdot (BI - 1), & \text{se } 1 < BI \leq 30 \\ 4,47 + 0,18 \cdot (BI - 30), & \text{se } BI > 30 \end{cases}$$

Nell'articolo 314 vengono fornite le seguenti indicazioni di calcolo delle componenti che costituiscono l'indicatore di attività (BI)⁵. Tale

⁴ Al fine di tenere conto della finalizzazione degli RTS/ITS sul Business Indicator, i template potrebbero subire delle limitate modifiche rispetto a quelli originariamente pubblicati.

⁵ Il nuovo paragrafo 8 dell'articolo 314 consente agli enti con un'operatività inferiore a 3 anni, ottenuta l'autorizzazione dell'autorità competente, di poter utilizzare stime aziendali

calcolo deve tenere conto delle esclusioni previste al paragrafo 7, che fornisce un elenco puntuale di tutti gli elementi che non devono essere considerati nel calcolo del BI.

L'indicatore di attività (BI)

L'indicatore di attività (BI), espresso in miliardi di euro, deve essere calcolato secondo la seguente formula, definita nell'articolo 314 al paragrafo 1:

$$\mathbf{BI = ILDC + SC + FC}$$

dove:

- ILDC rappresenta la componente interessi, contratti di leasing e dividendi, espressa in miliardi di EUR calcolata conformemente al paragrafo 2;
- SC rappresenta la componente servizi, espressa in miliardi di EUR calcolata conformemente al paragrafo 5;
- FC rappresenta la componente finanziaria, espressa in miliardi di EUR e calcolata conformemente al paragrafo 6.

La componente ILDC

Il paragrafo 2 dell'articolo 314 stabilisce le modalità di calcolo della componente ILDC in base alla seguente formula:

$$\mathbf{ILDC = \min (IC, 0.0225 * AC) + DC}$$

dove:

- IC= la componente interessi, ossia i proventi da interessi dell'ente derivanti da tutte le attività finanziarie e altri proventi da interessi, compresi i proventi finanziari da contratti di leasing finanziario e

prospettiche per il calcolo delle componenti rilevanti dell'indicatore di attività. L'ente pertanto, utilizzerà i dati storici non appena disponibili.

operativo e i profitti da attività date in leasing, meno gli interessi passivi dell'ente generati da tutte le passività finanziarie e altri interessi passivi, compresi quelli relativi a contratti di leasing finanziario e operativo, deprezzamenti e riduzioni di valore di attività date in leasing operativo e perdite sulle stesse, calcolati come media annua dei valori assoluti delle differenze negli ultimi tre esercizi;

- AC = la componente attività, ossia la somma di prestiti, anticipi, titoli fruttiferi, compresi i titoli di Stato, in essere lordi totali dell'ente e le attività date in leasing, calcolata come media annua negli ultimi tre esercizi sulla base degli importi alla fine di ciascuno dei rispettivi esercizi;

DC = la componente dividendi, ossia i proventi da dividendi dell'ente derivanti da investimenti in azioni e fondi non consolidati nel bilancio dell'ente, compresi i proventi da dividendi da filiazioni, società collegate e joint venture non consolidate, calcolata come media annua negli ultimi tre esercizi.

Al paragrafo 3 è prevista una deroga al calcolo dell'ILDC. In particolare, viene stabilito che fino al 31 dicembre 2027 un ente impresa madre nell'UE può chiedere l'autorizzazione alla propria autorità di vigilanza su base consolidata di poter calcolare una componente distinta di interessi, leasing e dividendi per uno qualsiasi dei suoi specifici enti filiazioni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni⁶:

- a) la maggior parte delle attività della filiazione è costituita da servizi bancari al dettaglio o a carattere commerciale;

⁶ Una volta concessa, l'autorizzazione e le relative condizioni sono riesaminate dall'autorità di vigilanza su base consolidata ogni due anni.

- b) una quota significativa dei servizi indicati al punto a) include prestiti associati ad un'elevata PD;
- c) il ricorso alla deroga fornisce una base appropriata per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo dell'ente impresa madre nell'UE.

Il valore dell'ILDC così ottenuto verrà poi sommato alla componente di interessi leasing e dividendi calcolata, su base consolidata, per le altre entità del gruppo.

La componente SC

Il paragrafo 5 stabilisce le modalità di calcolo della componente SC in base alla seguente formula:

$$SC = \max (OI, OE) + \max (FI, FE)$$

dove:

- OI = gli altri ricavi operativi, ossia la media annua negli ultimi tre esercizi dei proventi dell'ente generati da operazioni bancarie ordinarie non compresi in altre voci dell'indicatore di attività ma aventi natura analoga;
- OE = le altre spese operative, ossia la media annua negli ultimi tre esercizi delle spese e delle perdite dell'ente generate da operazioni bancarie ordinarie non comprese in altre voci dell'indicatore di attività, ma aventi natura analoga, nonché da eventi di rischio operativo;
- FI = la componente ricavi relativi a commissioni e compensi, ossia la media annua negli ultimi tre esercizi dei ricavi dell'ente percepiti dalla prestazione di consulenze e servizi, compresi i ricavi percepiti dall'ente in qualità di soggetto che esternalizza servizi finanziari;
- FE = la componente spese relative a commissioni e compensi, ossia la media annua negli ultimi tre esercizi delle spese sostenute

dall'ente per la ricezione di consulenze e servizi, comprese le spese di esternalizzazione sostenute dall'ente per la fornitura di servizi finanziari, ma escludendo le commissioni di esternalizzazione corrisposte per la fornitura di servizi non finanziari.

Inoltre al paragrafo 5 dell'articolo 314 viene previsto che previa autorizzazione dell'autorità competente e nella misura in cui il sistema di tutela istituzionale abbia a sua disposizione strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi operativi, gli enti che sono membri di un sistema di tutela istituzionale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 113 paragrafo 7, possono calcolare la componente servizi al netto dei ricavi percepiti da enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale o delle spese pagate agli stessi⁷.

La componente FC

Il paragrafo 6 stabilisce le modalità di calcolo della componente FC in base alla seguente formula:

$$FC = TC + BC$$

dove:

- TC = la componente portafoglio di negoziazione, ossia la media annua dei valori assoluti negli ultimi tre esercizi del profitto netto o della perdita netta, a seconda dei casi, sul portafoglio di negoziazione dell'ente determinati, a seconda dei casi, conformemente ai principi contabili o conformemente alla parte tre, titolo I, capo 3, anche derivante da attività e passività per la

⁷ Eventuali perdite derivanti dai rischi operativi connessi sono oggetto di mutualizzazione tra i membri del sistema di tutela istituzionale

negoziiazione, dalla contabilizzazione di operazioni di copertura e da differenze di cambio;

- BC = la componente portafoglio bancario, ossia la media annua dei valori assoluti negli ultimi tre esercizi del profitto netto o della perdita netta, a seconda dei casi, all'esterno del portafoglio di negoziazione dell'ente, derivante tra l'altro dalle attività e le passività finanziarie valutate al valore equo (fair value) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio, dalla contabilizzazione di operazioni di copertura e da differenze di cambio, e dai profitti e dalle perdite realizzati su attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio.

Esclusivamente per la componente finanziaria (FC), come indicato nelle istruzioni contenute nell'Annex II - Part II - Operational risk del template C 16.01, agli enti viene richiesto di segnalare l'approccio utilizzato (contabile o prudenziale (PBA)) per il calcolo della stessa.

Inoltre, al paragrafo 4 viene previsto che per le linee di business di servizi bancari al dettaglio e di servizi bancari a carattere commerciale, fino al 31 dicembre 2027 o, se precedente, fino a quando l'autorità di vigilanza su base consolidata non conceda l'autorizzazione ai sensi del paragrafo 3, un ente impresa madre nell'UE può continuare a utilizzare il metodo standardizzato alternativo (ASA) per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio operativo.

Infine, per il calcolo delle rettifiche all'indicatore di attività l'articolo 315 prevede che:

- gli enti includano nel calcolo del BI, dal momento della fusione o dell'acquisizione, elementi relativi a soggetti e attività oggetto di

fusione o acquisizione considerando gli ultimi tre esercizi (paragrafo 1);

- gli enti abbiano la possibilità di richiedere all'autorità competente l'autorizzazione per escludere dall'indicatore di attività gli importi relativi a soggetti o attività ceduti (paragrafo 2).

2. LA SOLUZIONE PUMA PER IL RISCHIO OPERATIVO

Il Gruppo PUMA ha ritenuto di poter gestire all'interno della procedura le nuove richieste segnaletiche previste dal template C 16.01⁸ in tema di calcolo del requisito di capitale per il rischio operativo secondo la metodologia del BIC, con le seguenti eccezioni che non verranno gestite:

- la deroga prevista dal paragrafo 3 dell'articolo 314, relativa al calcolo dell'ILDC per gli enti filiazioni dell'impresa madre;
- l'applicazione del metodo ASA per il calcolo del requisito di capitale per le linee *retail* e *commercial banking* come previsto dal paragrafo 4 del medesimo articolo;
- il calcolo della componente dei servizi (SC) per gli enti appartenenti ad un sistema istituzionale come indicato dal paragrafo 5 dell'articolo 314;
- le rettifiche indicate ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 315;
- l'approccio prudenziale per il calcolo della componente FC.

Al fine del calcolo delle componenti utili alla determinazione del BIC viene rivisto il raccordo di C/E e viene introdotta una nuova funzione extra-tabellare **F56 – RISCHIO OPERATIVO**.

⁸ Non verranno generati i template C 17.01 e C 17.02.

Nella definizione del raccordo di conto economico e nella generazione dell'AC il gruppo PUMA ha utilizzato come guida i raccordi con il Finrep indicati nei template C 16.02 e C 16.03 presenti in consultazione, sebbene come indicato in premessa non siano ancora stati pubblicati in via definitiva dall'EBA.

3. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT

3.1 TABELLA DI CORREDO TCOR050

Al fine di indicare l'assoggettamento alla disciplina del rischio operativo secondo il metodo del BIC, viene sostituita la variabile MET_ROPERATIVO (METODOLOGIA ADOTTATA PER RISCHIO OPERATIVO) della TCOR050 – PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALI con la nuova variabile **CALCOLO_ROPERATIVO (CALCOLO PER RISCHIO OPERATIVO)** con il seguente dominio:

0 = NESSUN CALCOLO (FTO I/O)

1 = CALCOLO DEL BIC NEL PROCESSO PUMA

Se la variabile CALCOLO_ROPERATIVO assume valore 0 la banca procede ad eseguire il calcolo in proprio alimentando le FTO⁹ in input create ad hoc per la generazione del template C 16.01, altrimenti la procedura eseguirà il trattamento previsto nei paragrafi seguenti.

⁹ 71400.10/20/30/40/50/60/70/80/90, 71401.00/10/20

3.2 LE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO 'ILDC', 'DC', 'SC' e 'FC'

Gli elementi del BI riferiti al conto economico (CE) sono generati attraverso il prospetto di raccordo di conto economico. A tal fine, per generare le componenti specifiche del BI riferite a "ILDC", "DC", "SC" e "FC", viene inserita la variabile 00335 - DGT TITOLO PORTAFOGLIO BANCARIO per distinguere le FTO da includere nel portafoglio di negoziazione/bancario, e le seguenti nuove variabili:

- **05641 – LEASING** con il dominio 0=NO 1=SI, al fine di individuare le componenti del CE (es. costi/ricavi operativi, ammortamento, *impairment / reversal impairment*) relative a beni oggetto di leasing;
- **05642 – EVENTO RISCHIO OPERATIVO** con il dominio 0=NO 1=SI, al fine di individuare le spese dovute ad eventi di rischio operativo;
- **05643 – ELEMENTO DA ESCLUDERE PER RISCHIO OPERATIVO** con il dominio 0=NO 1=SI al fine di individuare gli elementi da escludere ai sensi dell'articolo 314 paragrafo 7;

3.3 LA COMPONENTE DELL' ASSET COMPONENT (AC)

La componente "AC" viene generata secondo le seguenti modalità:

- le voci che rappresentano saldi di cassa presso le banche centrali e altri depositi a vista, titoli di debito, prestiti e anticipazioni, vengono prodotte all'interno della funzione F56 utilizzando le informazioni generate nella base informativa del Finrep¹⁰;

¹⁰ In particolare, per i prestiti e le anticipazioni saranno considerate le righe 70, 191, 221 del template F18 e la riga 90 del template F01.01 mentre per i titoli di debito saranno considerate le righe 10,181 e 211 del template F18 e la riga 80 del template F01.01. Per i saldi di cassa presso le banche centrali e altri depositi a vista sarà presa in considerazione la riga 5 del template F18.

- le voci che rappresentano derivati di “trading and economic hedges”, “hedge accounting” vengono generate all’interno della base informativa Y sulla base delle informazioni contenute nel template F1.01 del Finrep¹¹. Al fine di generare correttamente tali voci, viene introdotta la nuova variabile di input **05645 – ONLY THOSE EARNING/BEARING INTEREST** sulle FTO dei derivati necessaria per intercettare esclusivamente gli strumenti derivati che guadagnano/pagano interessi nel periodo di segnalazione come indicato dalla norma;
- la voce dei beni in leasing viene generata nella base informativa Y in base alle informazioni contenute nei template F21 e F42 del Finrep con l’inclusione nel perimetro di generazione delle società che appartengono ad un gruppo (variabile FINREP INDIVIDUALE = 2 del file guida lavorazioni FGL3), che invece sono escluse dalla generazione dei sopramenzionati template del Finrep.

¹¹ Template Finrep F01.01 righe 60, 92 e 240.

APPENDICE

CODIFICHE TEMPLATE C 16.01

C 16.01 - OPERATIONAL RISK - OWN Funds Requirements (OPR OF)						
		Value	of which: adjustments due to merge/acquisition of entities or activities	(Adjustments due to disposal of entities or activities)	Own fund requirements	Risk exposure amount
		0010	0020	0030	0040	0050
7140010	0010	Business indicator component and ASA				
7140020	0020	Business indicator				
7140030	0030	Interest, leases and dividend component				
7140040	0040	ILDC related to the individual institution/consolidated Group (excluding entities considered by Article 314(3))				
7140050	0050	ILDC for entities considered by Article 314(3)				
7140060	0060	Services component				
7140070	0070	Financial component				
7140080	0080	ASA under Article 314(4) (Retail banking)				
7140090	0090	ASA under Article 314(4) (Commercial banking)				
7140100	0100	Memorandum Item: ILDC related to the Individual institution/consolidated Group, including entities considered by Article 314(3)				
Other information						
7140110	0110	Approach used for calculating FC				
7140120	0120	Other operating expenses				